

PER RIMANERE ANONIME DOVRANNO
RIVELARE CHI SONO!
ASSURDA E PERICOLOSA PROPOSTA
DI LEGGE SULL'ACCESSO ALL'IDENTITÀ
DELLE DONNE CHE HANNO SCELTO
DI NON RICONOSCERE IL PROPRIO NATO
AL MOMENTO DEL PARTO

Alla base delle delicatissime scelte sulle quali il Parlamento è chiamato ad esprimersi in merito all'identità della donna che ha scelto di non riconoscere il proprio nato, ci sono questioni di fondo con le quali occorre fare i conti per capire cosa sta accadendo: la nostra concezione dei diritti e la cultura dominante. In nome del presunto diritto soggettivo di un individuo a conoscere l'identità della donna che lo ha messo al mondo (perché di questo si tratta nella proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati e ora al vaglio del Senato, in quanto le informazioni cliniche relative, per esempio, a malattie genetiche sono già accessibili), può essere spazzato via tutto il resto, compreso il diritto all'anonimato stabilito da una legge dello Stato?

Può essere messa a repentaglio per questo interesse individuale di conoscenza la vita di altri? Il patto che lo Stato ha suggellato con ognuna delle donne di cui sopra – 90mila dal 1950 ad oggi –, che ha dato modo a decine di migliaia di bambini di nascere in sicurezza in ospedale e di crescere in una famiglia, dev'essere un punto fermo irrinunciabile, salvaguardato come bene di tutti.

L'altro scoglio da affrontare è la cultura dominante, che ancora considera l'essere "figli" in base al vincolo di sangue e pertanto chiama "madrì" le donne che hanno partorito in anonimato e rinunciato a diventare mamme, stentando invece a considerare madri a tutti gli effetti e senza aggettivi (adoptive, non biologiche...) quelle donne che attraverso l'adozione hanno allevato figli con relazioni affettive ed educative, amore, condivisione di esperienze vissute, cioè con quanto solamente costituisce il vincolo genitoriale. Tra le posizioni che riconoscono questa impostazione, decisiva ci sembra quella del Concilio Vaticano II che nel Decreto sull'apostolato dei laici annovera fra le opere di apo-

stolato familiare l'«*adottare come figli propri i bambini in stato di abbandono*», dove il dubbio su quel "come", che potrebbe sembrare solo un paragone con una presunta "vera genitorialità", è fugato dal testo latino, «*infantes derelictos in filios adoptare*», che esprime invece il concetto «*rendendoli propri figli*», cioè di una piena ed esaustiva filiazione. È anche necessario ricordare che con l'approvazione della legge n. 219/2012 si è stabilito che tutti i nati sono solo figli senza ulteriori aggettivazioni e che «*la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo*».

La Camera dei Deputati ha approvato il 18 giugno 2015 il disegno di legge "Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita", ora all'esame del Senato con il n. 1978 (1). Questo testo contiene norme pericolose per le donne che hanno scelto di par-

(1) Testo del disegno di legge n. 1978 "Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita".

Articolo 1. "Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184" 1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5: 1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, raggiunta la maggiore età, può chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici.»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell'adottato. Quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza solo per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.»; b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta. La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la

torire in anonimato non riconoscendo il proprio nato al momento del parto (sono 90 mila in Italia dal 1950 ad oggi). I punti su cui riteniamo debba essere modificato l'attuale testo e su cui intendiamo riaprire il confronto con il Senato sono:

1. Deve essere preservato il diritto alla segretezza del parto di cui si sono avvalse le donne, diritto garantito loro dallo Stato per cento anni prima dalla legge n. 2838/1928 e attualmente dalla legge n. 196/2003. Non è ammissibile che siano i nati da queste donne ad avviare il procedimento presso il Tribunale per i minorenni affinché le rintracci, se tali donne non hanno preventivamente manifestato la loro disponibilità al riguardo, perché nei fatti verrebbe violato il diritto alla segretezza ancora riaffermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 278 del 2013. Le loro istanze sarebbero inevitabilmente prese in esame da un numero elevato di persone: i Giudici, i Cancellieri e la Polizia giudiziaria del Tribunale per i minorenni cui si rivolge l'interessato, i responsabili dei reparti maternità, gli impiegati addetti alla conservazione del plico in cui sono indicate le generalità della donna e del neonato, il personale dell'Agenzia delle Entrate incaricato di rintrac-

dichiarazione di revoca al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La madre che ha partorito in anonimato può, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, confermare la propria volontà comunicandola al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. In caso di conferma dell'anonimato, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, il Tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili; c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, contatta la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. L'istanza può essere presentata, per una sola volta, al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il Tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psico-fisica della madre nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Chiunque partecipi al procedimento è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il Tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. 7-ter. Su specifica istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto

ciare attraverso il codice fiscale l'ultima residenza della donna, gli altri Giudici, i Cancellieri incaricati di contattarle, il personale, anche impiegatizio, i servizi sociali interpellati al riguardo dai Tribunali (è assai probabile che le donne non abitino più nelle città in cui hanno partorito). Inoltre le lettere di convocazione, indirizzate alle donne (su carta intestata del Tribunale o della Procura per i minorenni o da altro Ente?) per verificare la loro disponibilità ad incontrare i propri nati, potrebbero molto facilmente essere viste dai loro familiari. Quanto previsto dall'articolo 1 lettera c) del disegno di legge n. 1978 secondo cui il Tribunale le contatterebbe «con modalità che assicurino la massima riservatezza» e «avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali» non dà nessuna garanzia in merito, visti i numerosi passaggi previsti; la stessa precisazione secondo cui il Tribunale nel contattare la donna che ha partorito in anonimato dovrebbe tenere conto «in particolare, dell'età e dello stato di salute psico-fisica della madre nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali» è una falsa garanzia, in quanto irrealizzabile, poiché il Tribunale in base allo stesso articolo dovrebbe

alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, autorizza l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili». 2. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità della comunicazione di cui al quarto periodo del comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al fine di garantirne la massima riservatezza.

Articolo 2. «Modifica all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» 1. Al comma 2 dell'articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 7 e 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni».

Articolo 3. «Modifica all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396» 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è inserito il seguente: «1-bis. La madre è informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o di confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma, ai sensi del comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al Tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi del comma 7-bis del citato articolo 28 della legge n.

prima in ogni caso accedere alla sua identità e relazionarsi con lei per appurare la sua situazione. L'iter necessario per risalire alla identità è comunque quello sopra descritto e può esporre le donne rintracciate a possibili ricatti ed atti diffamatori da parte di quanti, anche indirettamente, vengano a conoscenza della loro identità (pensiamo a certe trasmissioni televisive o alla gogna mediatica cui potrebbero essere esposte a loro insaputa e contro la loro volontà tramite i vari social network...). Non è da dimenticare poi che la possibilità del non riconoscimento del neonato e la garanzia della segretezza dell'identità della donna, sono anche uno strumento a difesa della stessa vita di donne che provengono da contesti in cui per tradizioni o pratiche di origine religiosa, l'aver rapporti sessuali o partorire al di fuori del matrimonio viene "punito" anche con l'uccisione.

Ricordiamo che, come segnalato su questa

184 del 1983. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo».

Articolo 4. "Disciplina per i casi di parti anonimi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge" 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la madre che ha partorito in anonimato prima della medesima data può confermare la propria volontà comunicandola al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di tale comunicazione al fine di garantirne la massima riservatezza. 2. Solo nel caso in cui la madre non abbia confermato, ai sensi del comma 1, la propria volontà di non essere nominata, si applica il comma 7-bis dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge. 3. Nel caso in cui la madre abbia confermato, ai sensi del comma 1, la propria volontà di non essere nominata e sia stata presentata l'istanza di cui al comma 7-bis dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, il Tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della giustizia, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 154, commi 4 e 5, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite le modalità di svolgimento di una campagna di informazione per dare piena conoscibilità alle previsioni del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5. "Relazione alle Camere" 1. Il Governo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere i dati relativi all'attuazione della presente legge, con particolare riferimento al numero di dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

rivista (2), il Ministero per le pari opportunità aveva lanciato nel non lontano anno 2005 la positiva campagna di informazione dal titolo "Non abbandonarlo, puoi partorire anche senza dare il tuo nome. Il suo futuro sarà protetto". Tema dell'iniziativa era il diritto al parto in anonimato. Nel relativo libretto informativo era segnalato che la scelta della donna di non riconoscere il proprio nato «è rigorosamente protetta dalla legge» e che «per partorire in anonimato ci si può recare presso i centri ospedalieri pubblici della propria zona di residenza, nei reparti di ginecologia e ostetricia, o ci si può rivolgere alle Asl, servizi sociali, sanitari ed educativi». Il Parlamento intende sconfessare, con l'approvazione di una legge pericolosa, che non tiene in conto il patto sancito fra le donne e lo Stato, anche tale positiva iniziativa (3)?

2. Deve essere abolita la disposizione in base alla quale le donne per conservare il diritto all'anonimato devono segnalare la loro volontà, svelando quindi la loro identità, al Tribunale per i minorenni e, conseguentemente, a tutto il personale che vi opera. In base a quanto previsto nel testo approvato alla Camera, per escludere la possibilità di essere interpellate su richiesta del proprio nato, le donne che, in futuro intenderanno oppure intendono avvalersi della facoltà di partorire in anonimato, dovranno «decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, confermare la propria volontà»: questa previsione di fatto vanifica la sicurezza dell'anonimato, in quanto le donne, per comunicare la loro mutata volontà, dovranno, inevitabilmente, svelare la propria identità. Non dovremo, pertanto, stupirci se in futuro le gestanti che non intendono riconoscere il proprio nato, non potendo più contare sulla sussistenza, per cento anni, della garanzia dell'anonimato e della segretezza del parto, non si rivolgeranno

(2) Cfr. l'articolo "Per prevenire l'abbandono e gli infanticidi: una positiva decisione del Ministero per le pari opportunità", "Prospettive assistenziali", n. 151, 2005.

(3) Si ricorda che nell'8° Rapporto di monitoraggio sull'attuazione della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia presentato nel giugno 2015 il Gruppo Crc ha raccomandato «al Parlamento l'approvazione di una legge che preveda la realizzazione, da parte delle Regioni, di almeno uno o più servizi specializzati, realizzati dagli Enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari affinché possano assumere consapevolmente e libere da condizionamenti sociali e/o familiari le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati»;

più all'ospedale per partorire e se aumenteranno gli infanticidi e gli abbandoni dei neonati in luoghi e con modalità che metteranno in pericolo la loro vita; il ricorso alle così dette "culle termiche", prospettato da alcuni, non è una soluzione accettabile in quanto, tra l'altro, presuppone che il parto non abbia luogo in una struttura sanitaria e quindi senza le condizioni di sicurezza sia per la donna che per il neonato (4). Inoltre – fatto ancora più grave in quanto viola il patto suggellato da una legge dello Stato con le donne che si sono avvalse in passato del parto in anonimato – la normativa approvata dalla Camera dei Deputati prevede che queste donne, per evitare di essere interpellate dietro richiesta del proprio nato diventato maggiorenne, debbano «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge... confermare la propria volontà comunicandola al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio», svelando così la propria identità!

Il tutto dovrebbe oltretutto avvenire attraverso «una campagna di informazione» da realizzare durante l'anno successivo all'approvazione «nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (sic! n.d.r.)»; di queste disposizioni le donne che si avvarranno dell'anonimato in futuro saranno informate al momento del parto.

3. Deve essere abolita la disposizione secondo cui la richiesta di accesso all'identità della partoriente è incondizionata nel caso in cui la donna sia deceduta. Si tratta infatti di una violazione palese non solo del suo diritto all'anonimato, ma anche del diritto suo e

(4) In ripetute occasioni è stata pubblicizzata l'installazione di "culle termiche", alcune annesse ai reparti di neonatologia, da parte di varie organizzazioni: sono una cinquantina quelle istituite in Italia. Nell'intenzione dei loro promotori, le culle dovrebbero contrastare l'abbandono dei neonati, tuttavia non solo si sono rivelate inefficaci a realizzare tale obiettivo, ma incentivano di fatto i parti in ambienti privi della più elementare assistenza sanitaria, con gravi pericoli per la salute e la vita stessa della donna e del neonato. Culle di questo tipo sono state approntate sia in Paesi extraeuropei, sia in Europa, dove vige il riconoscimento obbligatorio dei propri nati. Il 4 agosto 2011 il Comitato Onu sui Diritti del fanciullo ha espresso la propria forte preoccupazione in materia, evidenziando che il sistema delle "culle termiche per neonati" viola gli articoli 6, 7, 8, 9 e 19 della Cedu. Il 5 ottobre 2012, il Comitato ha inoltre raccomandato alla Repubblica Ceca di porre urgentemente fine al loro uso. Il 5 ottobre 2012, ha raccomandato anche all'Austria di superare il sistema delle "culle" e di promuovere le «nascite in anonimato negli ospedali» (dall'8° Rapporto Crc, pubblicato nel giugno 2015).

dei suoi congiunti alla riservatezza che la stessa non è più in grado di tutelare.

4. Deve essere mantenuta a 25 anni l'età per richiedere l'accesso alle informazioni relative all'identità, come peraltro previsto dall'attuale articolo 28 della legge n. 184/1983. Infatti a 18 anni, età minima prevista dalla proposta di legge n. 1978, la personalità è ancora in via di formazione e potrebbero risultare fortemente problematici per l'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita (5) sia l'incontro con la procreatrice che il suo eventuale rifiuto. Altrettanto problematica sarebbe la riduzione da 25 a 18 anni dell'età in cui anche i figli adottivi riconosciuti alla nascita e successivamente dichiarati adottabili possono richiedere l'accesso; essi, infatti, spesso hanno subito gravi privazioni affettive, se non maltrattamenti e/o abusi, con pesanti conseguenze sul loro sviluppo affettivo, conseguenze che potrebbero aggravarsi con la ripresa dei rapporti con i loro procreatori. È da sottolineare poi che la Corte costituzionale non ha cassato quanto l'attuale articolo 28 dispone in merito.

Le proposte dell'Anfaa

Introdurre con legge la possibilità per le donne che hanno partorito in anonimato di revocare – in qualsiasi momento – questa decisione e contestualmente sancire che unicamente coloro che hanno preventivamente deciso di rinunciare all'anonimato, possano essere interpellate dal Tribunale per i minorenni (o più opportunamente dal Garante della privacy). Ricordiamo che la Corte costituzionale ha previsto che «sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e nello stesso tempo a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato»: dare alla donna la possibilità di revocare in qualsiasi momento la sua decisione in merito, significa letteralmente sapere sempre in ogni momento se perdura o non perdura la sua volontà di mantenere l'anonimato.

(5) Ricordiamo che non tutti i minori non riconosciuti alla nascita sono stati adottati: ci sono, infatti, persone che oggi hanno settanta o ottanta anni che, non riconosciute alla nascita, hanno trascorso la loro infanzia in istituto, talvolta fino alla maggiore età. Cfr. Francesco Santanera, "Adozione e bambini senza famiglia", Ed. Manni, Lecce, 2012.

Per rispettare la decisione della Corte basterebbe quindi offrire la possibilità alla donna di revocare in qualsiasi momento la scelta dell'anonimato, facilitando il più possibile questa sua comunicazione, anche attraverso campagne informative specifiche. Solo in questo modo viene garantito il rispetto della sua scelta. Diversamente non potrà mai essere garantito, come ribadito dalla Corte costituzionale, il rispetto del suo diritto all'anonimato «*in termini rigorosi*».

Ricordiamo in conclusione quanto proposto su questa rivista a proposito delle procedure corrette per la disciplina dell'eventuale incontro tra la donna che ha partorito in anonimato e la persona da lei non riconosciuta alla nascita (6). Lo Stato dovrebbe innanzitutto rispettare l'impegno assunto con proprie leggi volte a:

a) consentire alla donna, compresa quella coniugata, di non riconoscere il proprio nato, come è stato stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 171 del 1994;

b) garantire per almeno 100 anni il segreto delle generalità della donna che non ha riconosciuto il proprio nato.

Inoltre, come già sottolineato, le aspirazioni anche profonde di ciascuno di noi non devono mai compromettere i diritti fondamentali degli altri nostri concittadini.

Pertanto la richiesta di conoscere l'identità della partoriente da parte della persona non

riconosciuta alla nascita dovrebbe essere accolta esclusivamente se le procedure previste non rischiano di danneggiare le migliaia di donne che non hanno riconosciuto i loro nati e di comprometterne la serenità della loro vita, così come i futuri nati e le relative donne partorienti.

Corretta è, a nostro avviso, la seguente procedura:

1. a conferma delle vigenti norme concernenti il segreto del parto, la donna che non ha riconosciuto il proprio nato può segnalare la sua disponibilità ad incontrarlo mediante comunicazione scritta al Garante per la protezione dei dati personali;

2. la persona non riconosciuta alla nascita che ha superato l'età di 25 anni, può trasmettere al Tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'adozione la richiesta di conoscere la donna che l'ha partorito;

3. il Tribunale per i minorenni esamina detta richiesta e, qualora essa sia conforme alle norme di legge, la trasmette al Garante di cui sopra;

4. nei casi in cui alla richiesta di cui sopra corrisponda la disponibilità della donna, il Garante, avvalendosi dei servizi sociali degli Enti gestori della attività socio-assistenziali, organizza il loro primo incontro;

5. il figlio adottivo o la persona non riconosciuta alla nascita è tenuto a mantenere il segreto sulle generalità della donna, segreto che deve essere assicurato anche dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché dagli operatori degli Enti gestori delle attività socio-assistenziali.

(6) Cfr. F. Santanera, "La sconcertante e superficiale sentenza della Corte costituzionale sul presunto diritto del figlio adottivo di conoscere la donna che lo ha partorito", "Prospettive assistenziali", n. 185, 2014.